

N. R.G. 63-1/2024 P.U.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA**

Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione:

dott. Andrea Milesi	Presidente estensore
dott. Giorgio Scarsato	Giudice
dott. Daniele Moro	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nella causa iscritta al **n. R.G. 63/2024 P.U.** per l'apertura della Liquidazione controllata richiesta da:

OVIDIU MARIAN BATARU, C.F. BTRVMR87M13Z129B – con l'Avv. **MONICA PAGANO**

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 9.09.2024 il ricorrente ha avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione controllata in proprio, sostenendo che il proprio indebitamento sia derivato dalle condotte illecite del proprio commercialista, che hanno determinato l'insorgere di un debito erariale divenuto nel tempo insopportabile.

A seguito di richiesta di integrazione documentale e chiarimenti, tempestivamente riscontrata dal ricorrente, la domanda viene ora all'attenzione del Collegio.

* * *

Va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato **BATARU OVIDIU MARIAN**.

In primo luogo, sussiste la competenza territoriale dell'intestato Tribunale, avendo il ricorrente residenza in Gadesco Pieve Delmona.

La produzione documentale, effettuata contestualmente al deposito del ricorso ed in risposta alla richiesta di chiarimenti/integrazioni avanzata dal G.D., consente di ricostruire compiutamente la situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente, così come attestato anche dal Gestore nominato dall'O.C.C., dott. Elio Arcuri, nella sua relazione ex art. 269 CCI.

Va dunque dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di **BATARU OVIDIU MARIAN**, non assoggettabile a procedure concorsuali maggiori, e



versante evidentemente in stato di sovraindebitamento (inteso come perdurante squilibrio tra impegni finanziari e redditi disponibili), se solo si consideri l'entità del passivo accertato dal Gestore rispetto alla posizione debitoria accumulata nei confronti dell'Erario, degli istituti bancari e degli altri creditori che hanno avanzato pretese di pagamento verificate anche dai Gestori (pari all'incirca a 315.000 euro) in rapporto alle capacità reddituali attuali (il ricorrente percepisce uno stipendio da lavoro subordinato intorno ai 1400/1500 euro mensili) e patrimoniali, potendo lo stesso disporre della quota di $\frac{1}{2}$ dell'immobile cointestato con la moglie ed in cui abita con la famiglia e di una partecipazione societaria di scarso valore venale.

Venendo ora alla quota di reddito acquisibile all'interno della procedura, è stato richiesto un chiarimento/integrazione proprio al fine di individuare in quale misura i due coniugi possano essere chiamati alla proporzionale contribuzione al sostentamento del *menage* familiare. Ebbene, dalla documentazione acquisita è possibile ritenere che, a fronte: i) di esigenze di mantenimento pari all'incirca a 1800 euro mensili, ii) del percepimento di assegni per figli pari a circa 350 euro mensili, iii) del percepimento di compensi per amministratore della società Rafa s.r.l. da parte di Jinga Adriana Ioana, moglie del ricorrente, per circa 800 euro netti mensili, iv) di uno stipendio medio del ricorrente oscillante tra i 1420 ed i 1500 euro mensili (per tredici mensilità, oltre ad una quattordicesima di importo decisamente inferiore), è possibile individuare in € 400,00 mensili l'importo che mensilmente il debitore ammesso alla liquidazione controllata dovrà versare alla procedura stessa.

Si specifica che l'individuazione di un importo fisso da riversare nella procedura, anziché (secondo la stretta lettera della legge) indicare il limite entro cui i crediti, gli stipendi o le pensioni che il debitore percepisce non possono essere ricompresi nella liquidazione, risponde ad una esigenza di semplificazione, onde evitare che ogni mese il liquidatore debba effettuare calcoli e avanzare richieste di versamento variabili, così aumentando il rischio di contestazioni o condotte astrattamente in frode da parte del debitore.

Peraltro, il riferimento che l'art. 268, comma 4, lettera b) fa al "Giudice" anziché al "Tribunale" va inteso nel senso che, a fronte di sopravvenuti miglioramenti o peggioramenti significativi della situazione reddituale del ricorrente, il Liquidatore dovrà segnalare l'esigenza di un adeguamento dell'importo qui indicato, ed il G.D. potrà modificare quanto disposto in sentenza sul punto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

- 1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **OVIDIU MARIAN BATARU BTRVMR87M13Z129B**;
- 2) **nomina** Giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
- 3) **nomina** Liquidatore il dott. ELIO ARCURI di Bologna, il quale procederà con le formalità di cui agli articoli 272 e ss CCI, previa apertura di un conto corrente su cui verranno versate le somme costituenti l'attivo e da cui verranno eseguiti i pagamenti, secondo il programma di liquidazione che verrà redatto in conformità all'art. 272, commi 2 e 3 CCI;
- 4) **assegna** ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della



presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione, o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art 201 CCI;

- 5) **ordina** ai ricorrenti, ed ai terzi che li detengano, di consegnare e rilasciare i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 6) **indica** in euro 400,00 mensili la quota di reddito che dovrà essere riversata nella procedura;
- 7) **dispone** che il Liquidatore rediga rapporti riepilogativi semestrali, a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, a cui allegare i movimenti dei conti correnti riferibili alla procedura ed ogni altra documentazione utile e che, terminata la liquidazione, depositi il rendiconto e l'istanza di liquidazione del saldo del proprio compenso;
- 8) **dispone** che il Liquidatore provveda, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, alla trascrizione del decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati, nonché alla pubblicazione della presente sentenza sul sito internet www.tribunale.cremona.giustizia.it.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 10/10/2024

Il Presidente estensore
dott. Andrea Milesi

